

## **IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

**dr. Stefano Rosa**

**-Presidente-**

**dr. Raffaele Del Porto**

**-Giudice-**

**dr. Angelina Augusta Baldissera**

**-Giudice relatore-**

-letti gli atti del procedimento di reclamo n. 13588/15 r.g., a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

La società reclamante Energy TI Group spa (da ora, per brevità, Energy spa) ha chiesto che il tribunale, previa revoca del provvedimento di rigetto del giudice di prime cure dep. il 31.7.2015, autorizzi il sequestro conservativo sino ad € 4.560.000,00 ai danni di Tommaso Ghirardi. Quest'ultimo a sua volta si è opposto concludendo per la conferma del provvedimento impugnato.

Per le ragioni che seguono va concessa la misura cautelare richiesta.

Gli elementi probatori emersi sono indice, sia pure in chiave di verosimiglianza, di una responsabilità personale ex art. 2395 c.c. di Tommaso Ghirardi quale amministratore di Parma Football Club spa (da ora, per brevità Parma spa) per aver indotto Energy spa ad acquistare, sulla base di un bilancio di Parma spa al 30.6.2013 non veritiero, dall'allora unico socio Eventi Sportivi spa (anch'essa da lui amministrata) una partecipazione pari al 10% del capitale di Parma spa per il prezzo di € 5.000.000,00 (di cui 3.950.000,00 versati), verosimilmente priva di alcun valore.

Rilevano, a fondamento delle domande cautelari, le criticità e le concatenazioni delle operazioni e delle scelte gestorie, dettagliatamente

descritte in ricorso, imputabili al convenuto, e la loro correlativa rappresentazione nel bilancio di esercizio al 30.6.2013. Trattasi precisamente: dell'operazione con cui Parma spa ha ceduto alcuni dei propri marchi e un contratto con concessionaria di pubblicità alla società correlata Parma Brand srl, con conseguente iscrizione di un credito di euro 47.700.000,00 nel bilancio al 30.6.2013;

delle ulteriori operazioni ancora da realizzarsi a tale data e descritte nella nota integrativa al bilancio, ossia la fusione per incorporazione della concessionaria Parma Brand srl nella stessa Eventi spa e la compensazione di una parte del credito da cessione con altrettanti crediti vantati da Eventi spa, con un residuo importo a debito di quest'ultima di circa € 20 milioni (cfr. nota integrativa pag. 22).

La reclamante - richiamando gli esiti di due perizie di parte già prodotte in prime cure - evidenzia come le predette operazioni fossero state perfezionate e progettate con l'intento di dissimulare ai terzi il reale stato di crisi in cui versava Parma spa, fornendo in bilancio una rappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale della società.

La reclamante rileva sul punto che l'iscrizione del predetto credito di € 47.700.000,00 avrebbe permesso di contenere in € 1.857.000,00 perdite che altrimenti sarebbero state di € 33.883.000,00, e avrebbero richiesto l'apporto da parte del socio Eventi spa (amministrato dallo stesso Tommaso Ghirardi) di nuovo capitale; evidenzia inoltre che la descritta cessione avveniva significativamente nel mese di giugno del 2013, a ridosso degli adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio; sottolinea infine come Eventi spa non abbia versato alcuna somma in pagamento del debito residuo (come

detto, di circa 20 milioni di euro) e sia poi fallita, come la stessa Parma spa. Le circostanze esposte, incontestate nei dati storici, insieme ad ulteriori aspetti critici che emergono dal bilancio di Eventi spa al 30.6.2013 in atti (disponibilità liquide quasi inesistenti; crediti quasi esclusivamente nei confronti della controllata Parma spa; forte esposizione debitoria; ammontare di riserve marginale; perdita di esercizio), fanno ritenere assai probabile che Eventi spa fosse insolvente già all'epoca in cui fu redatto il bilancio di Parma spa qui contestato e che Tommaso Ghirardi ne fosse inevitabilmente a conoscenza, essendone l'amministratore.

Ciò nonostante nel bilancio di Parma spa, come eccepito dalla reclamante, non si rinviene alcuna segnalazione, né informazione circa la situazione critica di Eventi spa, sebbene la nota integrativa, come detto, la indicasse come il destinatario finale della pretesa creditoria nascente dalla cessione del marchio.

Parte convenuta obietta che in ogni caso l'asserita incapacità di Eventi spa di pagare il prezzo di cessione avrebbe rilevanza solo in termini di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla vendita, mentre non avrebbe alcuna ripercussione in tema di redazione del bilancio, dovendosi altrimenti ritenere falso ogni bilancio nel quale sono appostati crediti insoluti.

L'assunto per come formulato non è corretto: in applicazione del principio generale di prudenza (cfr. il combinato disposto degli artt. 2423 bis e 2426 n.8 c.c.) i crediti devono essere iscritti in bilancio *secondo il valore presumibile di realizzazione* e detta valutazione deve tener conto, tra l'altro, del grado di solvibilità del debitore. Peraltro, la stretta connessione temporale

tra operazione e chiusura del bilancio del Parma evoca non già l'obbligo di svalutazione del credito ad opera della cedente, ma un vizio genetico dell'operazione medesima.

Gli elementi esposti fanno invero ritenere verosimile che l'operazione complessivamente intesa fosse diretta, in ultima analisi, a beneficiare al tempo stesso Parma spa, occultandone le perdite, ed Eventi spa, esonerandola dall'apporto di nuovo capitale, fornendo nel bilancio chiusosi al 30.6.2013 una rappresentazione ingannevole della situazione economico-patrimoniale di Parma spa, in danno di creditori e di terzi.

Sussiste dunque allo stato il *fumus* di fondatezza dell'azione risarcitoria ex art. 2395 c.c. che Energy spa intende intraprendere nei confronti del convenuto.

Spetterà alla sede del giudizio di merito, con pienezza dei relativi mezzi istruttori, anche di natura tecnica, accertare compiutamente le condotte imputate a Tommaso Ghirardi e nel contempo verificare se, come da quest'ultimo eccepito, Energy spa, all'epoca della cessione, fosse comunque già pienamente consapevole dello stato di crisi di Parma spa, per aver svolto una verifica della situazione di detta società ulteriore rispetto alla sola lettura dei bilanci; circostanza questa negata dalla reclamante ma astrattamente plausibile ed enfatizzata dal giudice di prime cure.

Sul punto il convenuto ha altresì evidenziato che nell'atto di cessione della partecipazione la stessa Energy spa dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza della situazione di Parma spa (cfr. doc. 3 conv.); nell'atto tuttavia non vi è il richiamo ad una situazione patrimoniale appositamente redatta, né risulta allegata. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, detta

dichiarazione assume il tenore di una clausola di stile, o comunque non può che essere riferita alle risultanze ufficiali dell'ultimo bilancio disponibile ai terzi, chiuso al 30.6.2013 e depositato presso il Registro delle Imprese.

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora* desumibile, come indicato dalla reclamante, tanto dalla probabile insufficienza del patrimonio del convenuto, quanto dagli atti dispositivi recentemente compiuti.

Conclusivamente, previa revoca dell'ordinanza reclamata, va autorizzato il sequestro conservativo per l'importo richiesto di € 4.560.000,00, comprensivo dell'importo pagato a titolo di prezzo della cessione della partecipazione e di ulteriori importi pagati da Energy per adempiere ai contratti di sponsorizzazione.

Il regolamento delle spese consegnerà al giudizio di merito.

p.q.m.

visto l'art. 669 *terdecies*

- previa revoca del provvedimento impugnato, autorizza il sequestro conservativo di beni e crediti nei limiti di valore di € 4.560.000,00 a favore di Energy T.I. spa e in danno di Tommaso Ghirardi;
- fissa il termine (perentorio) di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi

Brescia, 7.10.2015

Il Presidente

Dr. Stefano Rosa